



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

n° 603/14  
n° 4840/13  
n° 3352/14

Il Giudice di Pace di Bergamo, dr. Giovanni Costantini, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Nella causa n. 4840/13 R.G. promossa da:

OGGETTO: RIS. DANNI

L. D., residente a Bergamo e

D. C., residente a Bergamo, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Di Gregorio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo, Via F. Nullo 3

10/04/14  
26/05/14

**ATTORI**

contro

Poste Italiane spa, con sede a Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. L. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Bergamo, Via Matris Domini 2;

**CONVENUTA**

**Oggetto:** risarcimento danni

**Conclusioni per gli attori:**

**Nel merito:**

accertato che l'operazione addebitata sul conto corrente n. 59977868 degli attori e datata 13/05/2012 non è stata da loro autorizzata né disposta e che l'intermediario è venuto meno agli obblighi di legge, condannare Poste Italiane spa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere ai concludenti la somma pari ad Euro 391,00 oltre al danno patrimoniale determinato in Euro 36,34.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

**Conclusioni per la convenuta:**

Nel merito: respingersi la domanda risarcitoria spiegata contro la concludente siccome infondata in fatto e in diritto; spese rifuse.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 10/07/2013, i signori L. D. e D. C. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo, la Poste Italiane spa, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della

somma di Euro 391,00, oltre Euro 36,34 per spese ed oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni per l'avvenuta operazione non autorizzata, sul conto corrente Bancoposta intestato agli attori.

Deducevano questi ultimi che, in data 13/05/2012, fosse stata loro addebitata, sul conto corrente postale di loro proprietà, una somma di Euro 391,00, per presunta ricarica di carta prepagata.

Gli attori sostenevano di aver inoltrato immediatamente reclamo presso la società convenuta, rilevando come nessuna carta prepagata fosse stata da loro attivata e come l'operazione fosse stata, per tutta evidenza, effettuata da soggetto non autorizzato.

Si costituiva in giudizio la Poste Italiane Spa, contestando la domanda di parte attrice e rilevando che nessuna responsabilità potesse essere imputata a sé, essendo il danno conseguenza della negligenza degli attori, nella conservazione dei dati di accesso al conto online.

Il Giudice di Pace concedeva alle parti termine per il deposito di note autorizzate ed all'esito delle stesse, attesa l'impossibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, invitava le parti a precisare le conclusioni, trattenendo la causa a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.

Il Decreto Legislativo 11/2010 ("Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno") disciplina gli oneri derivanti dalla conclusione di contratti che abbiano ad oggetto i c.d. "servizi di pagamento", quale è, pacificamente, il contratto per cui è causa.

In particolare, l'articolo 7, comma 1, impone all'utilizzatore di fare uso dello strumento di pagamento fornito secondo le modalità previste dal contratto e di comunicare senza indugio lo smarrimento, il furto, ovvero l'uso non autorizzato del medesimo.

Ai sensi del successivo articolo 8, il prestatore dei servizi di pagamento ha l'obbligo di "assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7;".

L'articolo 10 disciplina quindi l'onere della prova, prevedendo che "Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di



pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7".

In forza di detta disciplina, incombe quindi sul prestatore di servizi l'onere probatorio relativo al cattivo utilizzo dei mezzi di pagamento, ovvero, ai sensi del successivo articolo 12, del dolo e della colpa grave dell'utilizzatore.

Tale principio trova conferma nella pur scarsa giurisprudenza di merito esistente, che ha espressamente rilevato che "Nell'ambito del servizio di home banking, il rispetto da parte del cliente delle norme di sicurezza sulla custodia delle credenziali per accedere al servizio è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la possibilità di intrusioni indebite da parte di terzi, intrusioni che possono essere causate da un insufficiente grado di protezione del servizio offerto dalla banca, a prescindere da comportamenti negligenti del cliente. In base a tale principio, la banca deve essere condannata alla rifusione delle somme sottratte al cliente in seguito ad una illecita intrusione nel servizio qualora la banca stessa non dimostri che il cliente abbia violato le norme di custodia delle credenziali di accesso e non offra dimostrazione di aver adottato adeguati accorgimenti tecnici volti a tutelare la sicurezza del correntista o particolari cautele doverose in presenza di un ordine di bonifico con caratteristiche insolite rispetto alla normale operatività del cliente" (Tribunale di Asti, 3 settembre 2012, citata da parte attrice)

Nel caso di specie, peraltro, non corrisponde al vero la circostanza dedotta da parte convenute, secondo cui gli attori avrebbero ammesso che l'accesso al proprio conto corrente online, in occasione dell'operazione avvenuta in data 13/05/2012, sia avvenuto mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso; al contrario, gli attori hanno semplicemente rilevato e denunciato prontamente l'operazione sospetta, richiedendo il rimborso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. 11/2010.

La convenuta Poste Italiane spa, in conclusione, non ha saputo fornire alcuna concreta prova del fatto che l'operazione sia avvenuta per dolo o colpa grave dell'utilizzatore ed è perciò tenuta al rimborso delle somme indebitamente prelevate.

La domanda attorea merita pertanto accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate come nel dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il Giudice di Pace**

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così decide:

- accertato che l'operazione addebitata sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ degli attori e datata 13/05/2012 non è stata da loro autorizzata né disposta, condanna Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere agli attori L \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ e D \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ la somma pari ad Euro 391,00, oltre ad Euro 36,34 per le spese ulteriori sopportate;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in ed Euro 400,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bergamo il 20 maggio 2014.

Il Funzionario  
Clerico

**IL GIUDICE DI PACE**

(Dr Giovanni Costantini)

Depositato in cancelleria

oggi, 12 6 MAG. 2014